

Scuola e Lavoro

la condotta
antisindacale?

La fresca notizia della sentenza della Corte Suprema sulla inapplicabilità dello statuto dei lavoratori al pubblico impiego rappresenta qualcosa di molto simile ad un « golpe » (detto con tutto il rispetto per l'ordinamento giudiziario). Dopo anni di aspettative una brutta doccia fredda. E tutto ciò in un particolare momento della vita nazionale che vede sempre più caotico il funzionamento della macchina dello Stato. Infatti, venendo a mancare ai dipendenti pubblici uno strumento di tutela immediata dei diritti, come quelli offerti dallo statuto dei lavoratori, quali garanzie restano di fronte ai pericoli di violazione di diritti sindacali?

Risponde la Corte Suprema: le vie tipiche della giustizia amministrativa. Ma queste sono tipiche e perciò lente ed intempestive. Ed il guasto commesso dalla P.A. resta, anche dopo la vittoria in un ricorso.

Ed il problema è così vivo che, ad esempio, il T.A.R. Emilia Romagna ha non solo annullato un atto del Provveditore di Piacenza ma si è a questo sostituito sottolineando come altrimenti sarebbe stato disatteso il disposto della sentenza. E ciò perché l'Amministrazione, solita a soccombere, è altrettanto solita ad ignorare le sentenze dei tribunali.

La sentenza è pericolosa per la stessa salvaguardia della pluralità della presenza sindacale. Non bisogna infatti dimenticarsi che pen- de sulle libertà sindacali la legge quadro per il pubblico impiego, anche se non ancora approvata. E si tratta di una legge veramente liber- ticide poiché fissa quali dovrebbero essere gli organismi rappresentativi dei pubblici dipendenti. Questi possono essere costituiti solo nell'ambito « delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale » o nell'ambito « delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano partecipato alla

(continua a pag. 2)

PRECARI ANCHE I PRESIDI?

I presidi incaricati, costituiti in comitato di agitazione, il C.A.N.P.I., minacciano il blocco degli scrutini ed una agitazione ad oltranza se non verranno immessi in ruolo « ope legis ». Intanto un disegno di legge che verrà trasformato e reso operante in breve tempo ha prorogato gli incarichi di presidenza del 1979/1980 al 1980/1981, dopo che è stata pubblicata l'ordinanza per gli incarichi, vanificando il diritto di tutti quei docenti che hanno già fatto domanda per l'anno scolastico 1980/1981, alcuni dei quali potrebbero avere titoli superiori a quelli dei docenti incaricati nel 1979/80. L'unica « colpa » sarebbe quella di non aver presentato

domanda nel 1979, o di essere nati dopo.

Intanto una proposta di legge, dopo che tante altre (compresa quella Di Giesi) erano naufragate, quella del sen. Vignola, è passata al senato con alcune modifiche, fra le quali quella di prevedere il diritto di passaggio nei ruoli dei presidi con un'anzianità di incarico di almeno due anni e il superamento di un colloquio.

A questo punto, apriti cielo!, l'11 maggio si riunisce in un liceo romano la cosiddetta assemblea dei delegati regionali del C.A.N.P.I. e decide il blocco degli scrutini e degli esami se la proposta di legge non verrà modificata e non sancirà l'immissione in ruolo dei 5.800 presidi incaricati « ope legis », e senza limiti di anzianità. E' come dire che chi nel corso di quest'anno scolastico ha avuto la fortuna di ricevere l'incarico, ha acquisito esperienza, equilibrio, saggezza e conoscenze sufficienti per diventare preside di ruolo. Se, a questo punto, teniamo presente il concorso a Preside nelle scuole secondarie di I e II grado bandito già da un anno, e per lo svolgimento del quale non sono stati ancora reclutati i commissari, ci viene da pensare che probabilmente i presidi agitati del C.A.N.P.I. « rischiano » di occupare posti sottratti al contingente destinato ai futuri vincitori di concorso o, addirittura, di far parte delle commissioni giudicatrici per detto concorso.

Le considerazioni di un sindacato quale il nostro, che, mentre difende i diritti di tutto il personale docente, non docente e direttivo della scuola, difende la dignità e serietà della scuola nel suo complesso, non possono che essere pessimistiche; il nostro giudizio potrà sembrare paradossale solo se osservato attraverso l'ottica distorta del sindacalismo egoista e irresponsabile, che ignora le istanze dell'intero corpo sociale nel quale operano le categorie. Il nostro giudizio è, quindi, negativo, di condanna della presunzione e della pretesa di quei colleghi incaricati della presidenza, che si coprono dietro l'alibi della continuità per garantire il funzionamento degli Istituti.

Si pone la questione come se fosse veramente un problema di precariato, come se si trattasse della garanzia del posto di lavoro; si chiede la sistemazione (sic) dei presidi incaricati come se si trattasse di lavoratori precari, che non possono svolgere con dignità il proprio lavoro. Si mente e si specula con la spocchia dei viziosi del regime; il Sindacato Sociale Scuola non può sposare una causa di tale specie e non può difendere simili istanze; anzi, con molta sincerità dobbiamo dire che non ci piacerebbe che qualche collega, abilitatosi con il corso abilitante per qualche insegnamento nella scuola superiore, diventato professore di ruolo per effetto di qualche legge speciale, incaricato, poi, magari per carenza di colleghi disponibili in qualche provincia, se non in questa occasione, ma per gli effetti di un'altra legge speciale, che sicuramente seguirebbe a questa che si spera varata al più presto (in Italia non si fanno mai leggi speciali che non siano ripetute dopo qualche anno), diventi anche preside con tutti i crismi nella scuola superiore, senza aver fatto mai alcun concorso in tutta la sua carriera, senza aver sostenuto mai un colloquio mirante a misurare, almeno una volta, le sue capacità.

Il S.S.S., sollecitato a sostenere questa battaglia, ha risposto negativamente, proponendo una soluzione per anzianità d'incarico e l'inizio delle attività di concorso, perché un atteggiamento di sostegno lo avrebbe legato alla logica del sistema e all'etica del regime.

FRANCESCO PEZZUTO

Come ti «disciplino» lo sciopero!

A proposito del telex ministeriale del 29-2-1980, col quale si disponevano le sostituzioni dei docenti « precari » in sciopero nei consigli di classe per operazioni di scrutinio, e che tante proteste sta sollevando nel mondo della scuola, alcune rapide osservazioni ci sembrano pertinenti; e, a farle, rispetto ai vari sindacati autonomi siamo maggiormente legittimati noi, che più volte abbiamo ribadito come, nell'attuale regime classista, il diritto di sciopero regolamentato non può che essere funzionale al sistema, perdendo qualsiasi efficacia ai fini del mutamento dell'assetto giuridico-istituzionale. Ciò, tanto più quanto più vicini si trovano i vertici delle confederazioni CGIL-CISL-UIL al consolidamento del loro potere politico. La precisione di questa diagnosi è dimostrata dal fatto che, per esempio, solo ora i sindacati autonomi del pubblico impiego si accorgono che, continuando nella loro funzione di appoggio al sistema, hanno offerto a CGIL-CISL-UIL il modo di proporsi al governo quali interlocutori preferenziali, tanto da accordarsi — è cosa di questi giorni — sul ripristino in peggio della legge applicativa del contratto scaduto, che la Camera aveva modificato in senso migliorativo.

Ed ora che il settore del pubbli-

co impiego è scosso da un'ondata di scioperi, ci si accorge che, con palese violazione dei diritti costituzionali, il Ministero P.I. aveva già provveduto a bloccare qualsiasi velleità rivendicativa nell'unica fase in cui una categoria debole come quella dei docenti possa farsi sentire, e cioè nelle operazioni di chiusura dell'anno scolastico.

E, a questo punto, non vale parlare, come ha fatto il Ministero nel telex, di « inderogabile esigenza tutela non procrastinabile interesse studenti et famiglie »: qualsiasi docente serio, qualsiasi sindacato serio non può sentirne l'urgenza.

Ma qualsiasi governo serio dovrebbe cogliere l'occasione di tutelare l'interesse di studenti e famiglie non solo nel breve spazio della pubblicazione dei risultati dell'anno scolastico, quando poi si sa che l'anno stesso è trascorso nella più frustrante condizione di inadeguatezza strutturale e di improduttività sostanziale della scuola; quando le lacerazioni e la conflittualità giocata sulla pelle dei docenti e dei discenti hanno impedito, come impediscono da decenni, l'avvio di un coerente disegno di riforma. O sono i governi che da decenni si succedono in Italia a non possedere alcun serio disegno di politica scolastica e di politica generale?

L. M.

Hanno ucciso anche le Olimpiadi!

Lo Stato italiano, per bocca del governo, dice NO alle Olimpiadi.

Lo Stato italiano, per bocca del CONI (ente pubblico, ente « ausiliario »), dice SI alle Olimpiadi.

Gli U.S.A. sconfitti a Kabul e due volte a Teheran, fingono di avercela con l'U.R.S.S. e se la prendono con le... Olimpiadi...!

Il doppio gioco continua a trionfare.

Un solo risultato è, per ora, certo: i « grandi », e i propri scudieri, hanno ucciso anche le Olimpiadi!

L'associazione «Kirner»

Dopo la pubblicazione del numero precedente abbiamo appreso che la lotta condotta con grande intelligenza e senza perdere la calma di fronte alle provocazioni altrui, dai legittimi rappresentanti della grandissima maggioranza degli insegnanti delle scuole medie e superiori, è sfociata in una grande vittoria; la proposta da parte della cosiddetta « commissione Cassese » che tutti i beni, mobili e immobili (palazzo di via Ippolito Nievo, 35), siano ceduti in uso all'associazione volontaria già costituita. Quest'ultima, dopo aver perfezionato la propria posizione e dopo aver ottenuto dallo Stato la cessione in uso dei suddetti beni, acquisterà la facoltà di continuare la benefica attività assistenziale svolta dall'Istituto.

Non crediamo opportuno per ora approfondire l'argomento, perché la proposta della « Commissione Cassese », pur essendo definitiva, deve essere convalidata da un decreto della Presidenza del Consiglio, che dovrà contenere precise disposizioni per alcuni problemi particolari, come quello del premio d'uscita (di L. 300.000) ai colleghi che, non avendo dato la loro adesione alla nascente Associazione, ma avendone maturato il diritto per essere stati soci dell'Isti-

(continua a pag. 2)

SCADENZARIO

O.M. 30 aprile 1980 - Incarichi e supplenze personale insegnante Istruzione secondaria e artistica

14 giugno 1980 - Ultimo termine per la presentazione delle domande di sistemazione, conferma, trasferimento e nuovo incarico (artt. 1, 2, 3, 4, 5)

5 agosto 1980 - Pubblicazione delle graduatorie provvisorie da parte dei provveditori agli studi. Decorrenza dei termini (cinque giorni) per la presentazione dei ricorsi da parte degli eventuali interessati (art. 13).

1 settembre 1980 - Ultimo termine per produrre istanza in carta legale o in carta semplice al capo d'Istituto o al provveditore agli studi da parte degli insegnanti delle LAC non in possesso del titolo di studio, per chiedere la conferma o la utilizzazione.

6 settembre 1980 - Ultimo termine per la pubblicazione da parte dei provveditori agli studi delle graduatorie definitive (art. 13).

Le domande di supplenza ai capi d'Istituto devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie (art. 28).

Si rammenta che l'art. 33 dell'ordinanza detta le norme per la presentazione dei ricorsi.

O.M. 10 maggio 1980 - Trasferimenti ed assegnazioni di sede del personale assistente delle scuole materne per l'anno scolastico 1980/81

TRASFERIMENTI DA UNA AD ALTRA PROVINCIA:

14 giugno 1980 - Presentazione delle domande (art. 3).

28 giugno 1980 - Pubblicazione graduatorie provvisorie (art. 4).

5 luglio 1980 - Rinuncia al trasferimento.

8 luglio 1980 - Pubblicazione graduatorie definitive (art. 4).

19 luglio 1980 - Pubblicazione trasferimenti (art. 5).

1 settembre 1980 - Decorrenza dei trasferimenti (art. 5).

SISTEMAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA:

21 luglio 1980 - Pubblicazione posti disponibili per l'anno 1980/81 (art. 7).

29 luglio 1980 - Presentazione domande per conferma della sede (art. 7).

8 agosto 1980 - Pubblicazione elenco conferma sede, che ha valore di notifica per gli interessati.

8 agosto 1980 - Pubblicazione graduatoria assistenti - termine di cinque giorni per produrre reclamo.

N.B. - I ricorsi debbono essere presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi delle assistenti trasferite (artt. 11, 12).

O.M. 13 maggio 1980 - Trasferimenti del personale non insegnante di ruolo per l'anno scolastico 1980/81

16 giugno 1980 - Ultimo termine per la presentazione al capo d'Istituto di titolarità della domanda (indirizzata al provveditore agli studi) di coloro che aspirano al trasferimento o che si trovano in posizione di soprannumerarietà (artt. 1, 21).

1 luglio 1980 - Ultimo termine per produrre istanza di rinuncia al trasferimento (art. 5).

10 luglio 1980 - Termine entro il quale i capi d'Istituto comunicheranno ai provveditori agli studi nella cui provincia è ubicata la sede coordinata o la sezione staccata l' aliquota dei posti residui disponibili dopo l'eventuale opzione esercitata dal personale titolare dell'Istituto (art. 9).

5 agosto 1980 - Ultimo termine per la pubblicazione all'albo dei provveditorati agli studi dell'elenco dei trasferimenti provinciali (art. 16).

14 agosto 1980 - Ultimo termine per la pubblicazione all'albo dei provveditorati agli studi dell'elenco dei trasferimenti interprovinciali (art. 16).

N.B. - Gli eventuali reclami scritti motivati (art. 15) avverso l'erroneo punteggio attribuito dal provveditorato agli studi devono essere prodotti entro cinque giorni. Gli eventuali ricorsi avverso i trasferimenti effettuati devono essere prodotti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti effettuati.

CONGEDO STRAORDINARIO

A seguito della circolare sulle assenze del personale docente emanata dal ministro Valitutti, riteniamo di fare cosa utile ai colleghi pubblicando un prospetto sui diritti dei docenti di ruolo, i.d.t. e supplenti.

PERSONALE DI RUOLO

MOTIVI	DURATA	RETRIBUZIONE
1) gravi motivi di salute o di famiglia, ecc.	2 mesi	1 mese per intero e 1 mese all'80%
2) matrimonio	15 giorni	rientra nel n. 1
3) esami	giorni strettamente indispensabili	rientra nel n. 1
4) cure (per mutilati e invalidi di guerra o per servizio o civili)	30 giorni	rientra nel n. 1
5) richiamo alle armi	2 mesi oltre 2 mesi	retribuzione intera è collocato in aspettativa retribuzione intera
6) maternità	2 mesi precedenti la data presunta del parto; eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 3 mesi dopo il parto	retribuzione intera
7) complicanze della gestazione	per il periodo stabilito dall'Ispettorato del lavoro	retribuzione intera
8) proroga facoltativa congedo per maternità	6 mesi (entro il primo anno di vita del bambino)	retribuzione nella misura del 30%; I primi due mesi rientrano nel n. 1 se non usufruiti
9) infermità del bambino di età inferiore a tre anni	per il periodo necessario (documentato da certificato medico)	nessuna retribuzione; i primi due mesi rientrano nel n. 1 se non usufruiti
10) attività artistiche e sportive	30 giorni (solo per i docenti di Educazione artistica e di Educazione fisica)	retribuzione intera
11) profilassi	per il periodo prescritto	retribuzione intera
12) testimonianza in giudizio, giudice popolare, membro di ufficio elettorale	per il periodo necessario	retribuzione intera
13) brevi assenze per l'espletamento del mandato di consigliere comunale o provinciale	per il periodo strettamente indispensabile	retribuzione intera
14) brevi assenze per motivi sindacali	per il periodo strettamente indispensabile	retribuzione intera
15) prelievo di sangue	24 ore	retribuzione intera

N.B. - Ai docenti di ruolo è applicabile l'istituto dell'aspettativa per la durata massima di due anni e mezzo in cinque anni.

PERSONALE I.T.D.

MOTIVI	DURATA	RETRIBUZIONE
1) gravi motivi di salute	30 giorni se al 1° anno di servizio 90 giorni se al 2° anno di servizio 180 giorni dopo il 5° anno di servizio continuativo	al 50% intera per i primi 30 g.; al 50% per i restanti 60 g. intera per i primi 30 g.; al 50% per 60 g.; senza retribuzione per i restanti 90 giorni
2) motivi di famiglia	fino ad un massimo di 10 giorni	nessuna retribuzione
3) matrimonio	15 giorni	retribuzione intera
4) servizio militare di leva	per tutta la durata	nessuna retribuzione
5) richiamo alle armi	per la durata effettiva	15 g. per intero se già in servizio
6) maternità e complicanze della gestazione	vedi personale di ruolo	80% della retribuzione in godimento se in servizio e per tutta la durata; nessuna retribuzione se non si è in servizio

N.B. - Ai docenti non di ruolo non è applicabile l'istituto dell'aspettativa. Nessuna differenza esiste fra docenti di ruolo e docenti non di ruolo per quanto attiene i punti 10, 11, 12, 13, 14, 15 di cui al prospetto relativo al personale di ruolo.

PERSONALE SUPPLENTE

MOTIVI	DURATA	RETRIBUZIONE
1) gravi motivi di salute	6 giorni	retribuzione intera
2) gravi motivi di famiglia	qualche giorno di permesso a giudizio del preside purché i colleghi possano sostituire	nessuna retribuzione
3) maternità e complicanze della gestazione	vedi personale di ruolo e I.D.T.	vedi personale I.D.T.

GIORNO DOMENICALE

Il giorno domenicale che segue la prestazione di servizio dal lunedì al sabato è da considerarsi utile ai fini giuridici ed economici; quindi è valido sia ai fini del raggiungimento del periodo necessario per avere titolo alla retribuzione dei mesi estivi. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla scuola o istituto ove l'insegnante ha prestato continuativo servizio dal lunedì al sabato.

CONGEDO ORDINARIO

Il congedo ordinario in ragione di due giorni e mezzo ogni mese di servizio prestato comporta oltre la retribuzione anche la valutazione ai fini del raggiungimento del periodo minimo necessario per la valutazione dell'anno scolastico, ma non può essere valutato ai fini del computo dei 180 giorni discontinui necessari per la retribuzione dei mesi estivi.

Il pagamento, in ragione di 2,5 giorni ogni mese di servizio prestato, o in misura proporzionale per periodi inferiori al mese, dovrà essere effettuato, per il solo personale che non ha maturato il diritto alla retribuzione dei mesi estivi, su domanda, in unica soluzione, al termine delle lezioni, per i ratei relativi all'intero anno scolastico, dalla scuola o istituto dove l'insegnante trovava in servizio al termine delle lezioni, ovvero, dalla scuola o istituto dove è stato effettuato l'ultimo servizio nell'anno scolastico interessato.

Detto pagamento, effettuabile sempre su domanda anche per gli anni scolastici decorsi purché non intervenuta prescrizione biennale, sarà liquidato sulla base di apposite dichiarazioni di servizio o delle schede fiscali ove possibile.

In caso di insegnamento per orari diversi spetterà il pagamento in misura proporzionale alle ore di

Ricorsi gerarchici

Circolare n. 58 del 29 febbraio 1980

A seguito della decisione, n. 4, del 7 febbraio 1978, con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha interpretato l'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, chiarendo che è illegittima la decisione gerarchica comunicata dopo la scadenza del termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, sono state impartite, con circolare, n. 263, del 27 ottobre 1978, le conseguenti necessarie istruzioni, volte a rendere più sollecita l'azione amministrativa di questo Ministero e più consistente la tutela degli interessati.

Su tale circostanza si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo, essendo stato segnalato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che non sempre i ricorsi gerarchici vengono tempestivamente istruiti — in alcuni casi anzi, non lo sono affatto — con la conseguenza che spesso viene superato il termine previsto dal citato art. 6 per la formazione del silenzio-rigetto.

E' evidente che tale comportamento, vanificando uno strumento giuridico previsto dalla legge anche in relazione al pubblico interesse al sollecito annullamento di atti illegittimi, si risolve, in definitiva, in un diniego di tutela per gli interessati.

Si aggiunge che il mancato sollecito compimento dei propri adempimenti da parte degli Uffici impedisce di acquisire con la necessaria speditezza, su alcuni ricorsi gerarchici, il parere, previsto dalla legge in funzione obiettiva e garantistica, di alcuni organi collegiali.

D'altra parte, nel caso in cui si rende necessaria la trasmissione dei ricorsi stessi dagli organi periferici a quelli centrali o è previsto dalla legge il parere di organi collegiali, può verificarsi, anche senza colpa degli Uffici competenti — data la brevità del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio-rigetto, in relazione alla molteplicità delle operazioni relative alla istruttoria e decisione dei ricorsi — un sistematico superamento del termine anzidetto, ove per i ricorsi stessi si segua il normale iter di ogni altra pratica di ufficio e non vengano opportunamente potenziati gli uffici contenziosi.

Si ritiene, quindi, opportuno dettare al riguardo le seguenti istruzioni. Gli Uffici periferici, entro dieci giorni dal loro ricevimento, invieranno i

ricorsi gerarchici, debitamente istruiti, e successivamente le deduzioni di eventuali controinteressati, al Ministero, provvedendo nel contempo, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, alla notizia dei ricorsi stessi d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.P.R. A loro volta le Direzioni Generali e gli Uffici Centrali trasmetteranno, anch'essi entro 10 giorni, i predetti ricorsi, completi della necessaria documentazione, per il parere, ove prescritto, al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Dal momento poi che, ai sensi dell'art. 6 del più volte citato D.P.R., la decisione sul ricorso deve essere non soltanto emessa, ma anche comunicata, entro i 90 giorni di cui all'articolo stesso, sarà compito degli Uffici procedere senza indugio alla notifica della decisione stessa agli interessati.

Si ritiene utile segnalare al riguardo che sul problema del rapporto tra comunicazione della decisione gerarchica e formazione del silenzio-rigetto si è di recente pronunciata la IV sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 149 del 28 febbraio 1978.

In tale decisione, rimasta peraltro — a quanto sembra — isolata, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1190, è irrilevante che la decisione sul ricorso gerarchico pervenga all'interessato oltre il termine di 90 giorni, dovendosi avere riguardo alla data di adozione del provvedimento.

Si fa presente infine che, anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni, sarà necessario acquisire comunque il parere dei competenti organi collegiali, cui saranno in ogni caso inviati in copia, per conoscenza, tutti gli atti adottati di conseguenza, ove in concreto manchino soggetti controinteressati, che cioè potrebbero ricevere un danno dalla eventuale decisione di accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno segnalare, infatti, che le controversie prive di controinteressati, soprattutto ove contengano censure di merito (ad esempio, ricorso avverso sanzione disciplinare), possono utilmente essere risolte in via contenziosa anche oltre i termini di cui al più volte richiamato articolo 6, dal momento che non esistono in concreto soggetti che possono provocare la caducazione degli atti mediante ulteriore impugnativa.

IL MINISTRO
Valitutti

DALLA PRIMA PAGINA

Condotta antisindacale

stipulazione degli accordi sindacali applicati nelle unità amministrative» (art. 24). In altre parole o sei iscritto a CGIL CISL UIL o sei iscritto ad un sindacato autonomo «buono» (che cioè non dia fastidio) tanto da meritare di essere chiamato alle stipulazioni degli accordi sindacali. Chi darà fastidio al regime e non è confederale sarà ritenuto rappresentativo non sulla base del numero degli iscritti, ma solo se il Governo lo inviterà alla stipula degli accordi sindacali! Quindi alle trattative potranno partecipare tutti; alle stipule solo i «buoni», secondo il giudizio inappellabile del «Principe».

L'associazione «Kirner»

tuto per 15 anni, non si sa se e da chi lo riceveranno. Altro problema che dovrà essere risolto dal decreto presidenziale è quello riguardante la cessazione del pagamento della quota associativa sempre per i professori che non hanno aderito all'Associazione volontaria.

Formuliamo quindi l'augurio che il decreto venga emanato al più presto, in modo che l'Associazione possa iniziare entro breve tempo i suoi lavori.

Esposte schematicamente le notizie in nostro possesso, ci permettiamo di aggiungere che contro la ignobile campagna condotta dai sindacati scuola della triplice, affiancati, con maggiore o minore impegno, da altri sindacati, fra cui lo SNAFRI e la CISNAL-Scuola, il nostro Sindacato si è battuto fin dal primo momento, come è testimoniato dalle nostre pubblicazioni da almeno tre anni a questa parte.

Infine è nostra convinzione che questa vittoria sia stata conseguita per merito di tutti i Consiglieri di Amministrazione elettivi dell'Istituto, il prof. De Bella (presidente onorario del Sindacato Sociale Scuola) in prima fila, che sono rimasti fermi al loro posto a continuare la loro attività assistenziale, consapevoli di difendere in tal modo gli interessi di tutti i colleghi, anche di quei pochi che li combattevano.

In un primo momento essi si sono limitati a rispondere con serie argomentazioni, pubblicate sul «Notiziario Kirner», su qualche qua-

alle volgari accuse lanciate contro di loro; e solo di recente, quando la rivista «Panorama» ha riferito e commentato, con una ignobile presentazione, una intervista ottenuta dai dirigenti della UIL, firmatari di una denuncia alla Magistratura contro l'Istituto da essi amministrato, hanno reagito dignitosamente, affidando ai loro legali l'incarico di esporre querela per calunnia e diffamazione con ampia facoltà di prova contro il direttore della rivista e tutti gli altri colpevoli degli stessi reati.

Chiudiamo queste brevi note, ricordando ai nostri lettori che il Presidente del nostro sindacato, prof. Paride De Bella, componente il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, fa anche parte di quello provvisorio dell'Associazione volontaria.

P.S. Per l'ENAM, o meglio per l'ANAM, la decisione, pur bene avviata, non è definitiva, in quanto manca ancora il parere della Commissione per gli Affari regionali.

Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione:
00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 -
Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile: GIUSEPPE CIAMMARUCONI -
Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. «CROMAC» - Via del Piceni, 11 - Roma.

Prof.
Asostino SCARAUZZINO
Via D. Oliva 48
00137 ROMA